



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.7.2014
COM(2014) 397 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

{ SWD(2014) 207 final }

{ SWD(2014) 208 final }

{ SWD(2014) 209 final }

{ SWD(2014) 210 final }

ALLEGATO VI

Composizione dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani consistono nei rifiuti domestici e nei rifiuti del commercio al dettaglio, delle piccole imprese, degli edifici adibiti a uffici e delle istituzioni (quali scuole, ospedali, edifici pubblici) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici, raccolti da o per conto dei comuni.

Rientrano in questa categoria:

- i rifiuti ingombranti (ad esempio elettrodomestici, mobili, materassi);
- i rifiuti di giardino, le foglie, l'erba tagliata, la spazzatura delle strade, il contenuto dei cestini da rifiuti e i rifiuti dei mercati;
- i rifiuti di determinati servizi comunali, ossia quelli prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini e dalla pulizia delle strade.

Vi rientrano anche i rifiuti aventi la stessa origine, simili per natura e composizione, che:

- non sono raccolti per conto dei comuni, ma direttamente dai produttori, nell'ambito dei regimi di responsabilità del produttore, o dalle istituzioni private senza scopo di lucro a fini di riutilizzo e riciclaggio principalmente mediante raccolta differenziata,
- provengono da zone rurali non servite da un servizio di raccolta regolare.

Non rientrano in questa categoria:

- i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione,
- i rifiuti da costruzione e demolizione.

ALLEGATO VII

Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

Nell'elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri:

1. tengono conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica nonché dell'incidenza complessiva sull'ambiente, sulla salute umana e sul piano sociale, avendo cura di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
2. garantiscono una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e gli importatori che immettono beni sul mercato dell'Unione e i loro sistemi di conformità, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, i soggetti dell'economia sociale;
3. definiscono obiettivi misurabili in termini di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e/o recupero puntando a realizzare almeno gli obiettivi quantitativi vigenti stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di rifiuti;
4. fanno sì che i detentori di rifiuti che rientrano nel regime di responsabilità estesa del produttore dispongano delle dovute informazioni sui sistemi di raccolta esistenti;

5. istituiscono una procedura di rendicontazione volta a raccogliere dati sui prodotti immessi in commercio e, quando tali prodotti giungono al termine della loro vita utile, dati sulla loro raccolta e sul loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, specificando, ove opportuno, i flussi di materiali;
6. si assicurano che i contributi finanziari a favore dei regimi di responsabilità estesa del produttore apportati dai produttori o dagli importatori di prodotti immessi nel mercato unionale:
 - 6.1. coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli inerenti alla raccolta differenziata e al trattamento, all'informazione adeguata dei detentori di rifiuti, alla raccolta e alla comunicazione dei dati;
 - 6.2. tengano conto dei proventi della vendita delle materie prime secondarie ricavate dai rifiuti;
 - 6.3. siano calcolati in funzione del costo effettivo della gestione del fine vita dei singoli prodotti immessi nel mercato unionale rientranti nel regime di responsabilità;
 - 6.4. sostengano iniziative di prevenzione dell'inquinamento da rifiuti e azioni di pulizia;
7. predispongono una procedura di riconoscimento dei regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di:
 - 7.1. garantire la trasparenza dei regimi in termini di contributi versati dai produttori, ivi compresa l'incidenza sui prezzi di vendita, come pure sul piano della competitività e dell'apertura a piccoli enti e imprese;
 - 7.2. definire la copertura geografica dei regimi;
 - 7.3. garantire la parità di trattamento dei produttori nazionali e degli importatori;
 - 7.4. assicurare un meccanismo di autocontrollo mediante verifiche regolari dei regimi condotte da terzi, incentrato su entrambi i seguenti aspetti:
 - 7.4.1. sana gestione finanziaria del regime — calcolo della totalità dei costi per tipo di prodotti; impiego dei fondi raccolti; e
 - 7.4.2. adeguata raccolta e trattamento dei rifiuti, legalità delle spedizioni di rifiuti e qualità dei dati e della rendicontazione;
8. fissano sanzioni proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o mancato rispetto dei presenti requisiti;
9. si dotano di mezzi adeguati di controllo e garanzia dell'applicazione, e organizzano un dialogo ufficiale e regolare tra i soggetti coinvolti.

ALLEGATO VIII

Misure da prendere in considerazione nell'ambito del piano di cui all'articolo 11 *bis* (Sistema di segnalazione preventiva)

Le seguenti misure sono prese in considerazione nel piano di conformità proposto dagli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi:

- misure volte a migliorare la qualità delle statistiche e generare previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all'articolo 6,

paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all'articolo 5, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, della direttiva 1999/31/CE;

- migliore utilizzo di strumenti economici di base, tra cui:
 - aumento progressivo delle tasse sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);
 - introduzione o aumento delle tasse sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;
 - estensione progressiva delle tariffe puntali (PAYT - *pay-as-you-throw*) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;
 - misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri (ivi comprese misure e tempi precisi per l'attuazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'allegato VII). Estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;
 - incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;
 - misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;
 - misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
- misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;
- misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere i sistemi di raccolta differenziata;
- misure volte a garantire un adeguato coordinamento tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;
- utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;
- eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo.

Il piano è elaborato sulla base della valutazione dei vigenti piani di gestione dei rifiuti e previa consultazione di tutti i portatori d'interesse rilevanti e delle autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti. Esso è accompagnato dai risultati delle consultazioni e dalla valutazione dell'incidenza prevista sul conseguimento degli obiettivi del piano medesimo. È inoltre corredato da un calendario preciso dell'applicazione delle misure proposte.

Se necessario, il piano rivede la pianificazione delle infrastrutture necessarie ed è eventualmente accompagnato da una proposta di calendario per l'adeguamento dei vigenti piani nazionali o regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 28, e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 29.